

VEDELAGO

P.R.G.

VARIANTE PARZIALE (ADEGUAMENTO L.R. 11/1987)

REGIONE DEL VENETO  
COMITATO TECNICO REGIONALE  
Sedute in data Argomento

25 FEB. 1988 N. 77 - -

IL SEGRETARIO

Rosanna Lorenzato

1a Variante L.R. 11/87

oppure senza modifiche

REGIONE DEL VENETO  
Allegato alla deliberazione di  
Giunta Regionale n. 1598  
In data 22 MAR. 1988

DIPARTIMENTO PER L'URBANISTICA

IL COORDINATORE

1987

SCHEMA DI CONVENZIONE

IL SINDACO AVV. PIGNATA PIERO

IL SEGRETARIO SLOGO ROBERTO.

IL PROGETTISTA ARCH. ZANETTE BENIAMINO


IL COLLABORATORE ARCH. SARTOR ROBERTO

COMUNE DI VEDELAGO

PROVINCIA DI TREVISO

SCHEMA DI CONVENZIONE

IL SINDACO: AVV. PIERO PIGNATA  
IL SEGRETARIO: SLONGO ROBERTO  
IL PROGETTISTA: ARCH. ZANETTE BENIAMINO  
IL COLLABORATORE: ARCH. SARTOR ROBERTO



ANNO DI STESURA 1987

Allegato .....  
alla deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 93  
In data 6.8.87



CONVENZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 48 BIS  
DELLE N.T.A. DEL P.R.G. (ATTUAZIONE L.R. 11/1987)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VEDELAGO

PROVINCIA DI TREVISO

Tra i signori

che agisce in atto nella sua qualità di Sindaco e quindi di legale rappresentante del Comune, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale N° in data

, esecutiva a tutti gli effetti;

, che agisce in atto nella sua

qualità di legale rappresentante delle Ditta

all'uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione N° in data ,

che nel prosieguo dell'atto verrà denominata per brevità "La Ditta":

PREMESSO CHE:

- l'art. 48 bis delle N.T.A. del P.R.G. stabilisce modalità e criteri per il rilascio delle concessioni a costruire per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale, od attività commerciale, nonché ad attività alberghiera, ricadenti in zone non destinate ad attività produttiva, commerciale od alberghiera dal vigente strumento urbanistico o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità di zona;
- la Ditta ha presentato istanza al Comune per ottenere la concessione del diritto a costruire su un'area di

sua proprietà, più avanti individuata nelle sue coerenze catastali, un ampliamento dell'azienda esistente;

- trattandosi di area non destinata dal vigente strumento urbanistico a zona industriale (commerciale/alberghiera) o con esauriti indici massimi di edificabilità di zona, il rilascio della concessione è subordinato alla stipula della convenzione prevista dalla L.R. 11/1987;
- i presupposti della convenzione debbono essere:
  - a) esistenza di un fabbricato adibito ad attività industriale, artigianale, commerciale od alberghiera;
  - b) occupazione di area non destinata a pubblici servizi;
  - c) esigenza documentata di:
    - 1) riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva aziendale;
    - 2) aumento del numero degli addetti;
    - 3) igiene ambientale e sicurezza del lavoro;
    - 4) applicazione delle leggi vigenti;
  - d) rispetto dei parametri edilizi di legge;
  - e) destinazione a parcheggio e/o verde privato di almeno il 10% della superficie di pertinenza oppure quantificare in base alla normativa di zona vigente;
  - f) definizione delle modalità di attuazione dell'ampliamento;
  - g) garanzie per il rispetto degli impegni assunti.

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte contestuale ed integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Viene dato atto che sull'area descritta in censo del Comune di \_\_\_\_\_ alla Sezione \_\_\_\_\_

foglio mappali  
della superficie di mq. catastali e  
mq. reali di proprietà della Ditta, esiste  
un fabbricato destinato ad attività di produzione  
industriale (o ad attività commerciale od alber-  
ghiera).

Art. 2) Viene dato atto che l'area descritta al precedente  
art. 1 è destinata dal vigente strumento urbanisti-  
co generale del Comune a "Zona "  
e che la stessa area non è destinata a pubblici  
servizi.

Art. 3) La Ditta si impegna ad attuare integralmente il  
progetto, per cui chiede la concessione a costruiri,  
acquisito agli atti del Comune al N°  
di prot;. gen. in data entro tre anni  
dal rilascio della concessione.

Art. 4) La Ditta si impegna a portare il numero complessi-  
vo degli addetti, attualmente di a ,  
entro mesi sei dal rilascio della licenza di agi-  
bilità per l'ampliamento di cui al citato proget-  
to, che si impegna a chiedere entro il ricordato  
termine di tre anni dalla data di rilascio della  
richiesta concessione.

Art. 5) Viene dato atto, con il conforto del parere della  
Commissione Edilizia N° in data che:

- 1) la superficie reale dell'area di pertinenza  
del fabbricato produttivo (commerciale od al-  
berghiero) esistente, alla data del  
è di mq. , come già detto al precedente  
articolo 1;

- 2) la superficie lorda dell'immobile esistente è di mq.
- 3) la superficie lorda del progettato ampliamento è di mq. della superficie lorda dell'immobile esistente;
- 4) la superficie lorda dell'immobile esistente mq. sommata a quella dell'ampliamento in progetto mq. forma un totale di mq. , che è inferiore al della superficie del lotto, di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 6) La Ditta si impegna a destinare in perpetuo l'area, della superficie di mq. , pari al della superficie del lotto, a , ed a sistemare tale area a proprie cure e spese a

Art. 7) La Ditta, a garanzia dell'integrale rispetto degli impegni assunti, presta cauzione mediante produzione di polizza fideiussoria dell'Istituto Bancario o Assicurativo N° in data , articolata nei seguenti tempi ed importi:

- a) per il rispetto integrale dei precedenti articoli da 1 a 6, relativi all'ampliamento, £ ( milioni) per un periodo di quattro anni presunti, e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune;
- b) per il rispetto integrale dei seguenti articoli da 9 a 11, relativi all'impegno ad eseguire opere di urbanizzazione, £ ( milioni) per un periodo di quattro anni presunti, e comunque fino alla

lettera di svincolo del Comune; ad ogni importo di £ (            milioni) di lavoro compiuto, su certificato del Tecnico Comunale, il Comune è obbligato a sottoscrivere lettera di svincolo parziale, per l'importo di lavori eseguiti.

Art. 8) La Ditta si impegna, a scomputo della quota parte del corrispettivo del diritto a costruire, relativo all'incidenza delle spese di urbanizzazione, determinato in £            , a realizzare una parte dell'opera di urbanizzazione di cui al successivo art. 9.

La quota parte del corrispettivo, pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla sistemazione dei luoghi, viene determinata in £ (            milioni).

Art. 9) Viene concordemente pattuito che, in luogo del versamento in numerario della predetta somma, stabilita in £            di cui al primo comma del precedente articolo 8, la Ditta si impegna a realizzare l'opera pubblica:

in conformità al progetto che viene allegato sub alla presente convenzione per formarne parte contestuale ed integrante, progetto composto da:

- corografia in scala 1:25.000
- planimetria in scala 1:1.000
- profili longitudinali e trasversali
- computo metrico estimativo
- relazione tecnico-finanziaria

Ai sensi degli artt. 1197 e 1198 del Codice Civile, la Ditta è tenuta alla garanzia per la esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte, su collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine dell'estinzione della precedente obbligazione.

Art. 10) In corrispondenza degli impegni assunti con il precedente articolo 8, il Comune esonera la Ditta dal pagamento della quota parte del corrispettivo del diritto a costruire relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

Art. 11) La Ditta inoltre si impegna:

- a) al vincolo d'uso decennale d'immobile;
- b) a non cedere in affitto i locali, in parte o tutti, ad altre ditte;
- c) all'adeguamento alla legislazione vigente in materia d'inquinamento;
- d) a non ospitare lavorazioni insalubri di 1a classe, nonché di 2a classe se situate all'interno di centri abitati e/o aggregati abitativi.

Art. 12) Gli obblighi ed i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre alla Ditta, i suoi successori ed aventi causa e vanno pertanto trascritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, con piena rinuncia all'eventuale ipoteca legale ed esonero del sig. Conservatore da ogni analoga responsabilità.



Art. 13) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta, che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge ed in particolare delle leggi 1/6/1943 N° 666 e 28/1/1977 N° 10, trattandosi di convenzione volta all'applicazione di previsioni urbanistiche.